

DELIBERA N. 319/24/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA DITTA
INDIVIDUALE OMISSIS PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE
NORMATIVA CONTENUTA NELL'ART. 9, COMMA 1, DEL DECRETO-
LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87 CONVERTITO CON LEGGE 9 AGOSTO 2018,
N. 96 (CD. DECRETO DIGNITÀ)**

CONT. 14/24/DSDI – PROC.51 /BL

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'11 settembre 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante *“Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche”*.

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato”*, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE”*;

VISTA la Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (di seguito, anche Direttiva sul commercio elettronico o Direttiva EC);

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito anche *“Decreto sul commercio elettronico”*;

VISTA la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sul gioco d'azzardo online nel mercato interno 2012/2322(INI) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 93/42 del 9 marzo 2016 ed in particolare la lettera f) nella quale di evidenziato che *“in ragione delle sue intrinseche peculiarità e in applicazione del principio di sussidiarietà, la fornitura di servizi di gioco d'azzardo online non è soggetta a una regolamentazione settoriale specifica a livello di UE ed è esclusa dall'applicazione delle direttive sui servizi e sui diritti dei consumatori, restando tuttavia soggetta a vari atti legislativi del diritto derivato dell'Unione, come la direttiva sulla protezione dei dati, la direttiva sulla privacy e le comunicazioni elettroniche e la direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali”* e la lettera h) in cui si afferma che *“la Corte di giustizia ha confermato che la fornitura di giochi di sorte o d'azzardo costituisce un'attività economica di natura particolare, in relazione alla quale possono essere giustificate restrizioni per motivi d'interesse generale prevalente”*;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali, di seguito anche DSA);

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante *“Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (di seguito, anche *“decreto dignità”*);

VISTO, in particolare, l'art. 9, comma 1, del Decreto dignità, il quale sancisce che *“Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, commi 4 e 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformità ai divieti contenuti nell'art. 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi*

del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'art. 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli";

VISTO, altresì, l'art. 9, comma 2, del Decreto dignità, ai sensi del quale *"Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000"*.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTA la delibera n. 132/19/CONS, del 19 aprile 2019, recante *"Linee guida sulle modalità attuative dell'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96"*;

VISTO il protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Guardia di Finanza del 12 ottobre 2015 e, in particolare, l'articolo 3;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l'Allegato A, recante *"Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni"* (di seguito, *"Regolamento"*), come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1, in calce al Regolamento stesso recante *"Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori"*;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (di seguito cd. “Linee Guida Regolamento Sanzioni”);

VISTA la delibera n. 288/22/CONS del 27 luglio 2022, recante “*Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società TOP ADS LTD per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96 (cd. decreto dignità) (contestazione n. 4/22/DSDI)*”;

VISTA la delibera n. 268/24/CONS del 10 luglio 2024, recante “*Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Mediainfo s.r.l. (già Mihail Morosanu srl), per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96 (cd. decreto dignità)*”;

VISTE le segnalazioni pervenute all’Autorità prot. n. 219127, n. 219200 e n. 218358 del 14 luglio 2022, prot. n. 237586 e n. 239679 del 2 agosto 2022, prot.n. 241726 dell’8 agosto 2023, prot. n. 242415, n. 242416, n. 242418, n. 242456, n. 242896 e n. 242898 del 9 agosto 2022, prot. n. 245915 del 19 agosto 2022, n. 246548, n. 246541 e n. 246694 del 22 agosto 2022, n. 247630 del 24 agosto 2022, n. 248341 e n. 248373 del 25 agosto 2023, n. 248466 del 26 agosto 2022, n. 250243, n. 250754, n. 250762, n. 250765 e n. 251255 del 31 agosto 2022, n. 253215 del 2 settembre 2022, n. 254532 del 5 settembre 2022, n. 303212 del 21 ottobre 2022, prot. n. 75984 del 17 marzo 2023, nelle quali venivano denunciate presunte violazioni dell’art. 9 del decreto dignità effettuate attraverso diverse piattaforme per la condivisione di video, tra cui “Facebook”;

VISTO l’art. 4, comma 6 del Regolamento, secondo cui “*le segnalazioni ricevute sono opportunamente aggregate dagli uffici, per procedere ad una valutazione d’insieme e alla individuazione delle condotte più rilevanti ai fini dell’avvio del procedimento sanzionatorio, anche in considerazione della gravità e attualità della violazione e della diffusione della condotta emergente dalle singole segnalazioni*”;

VISTI i verbali di chiusura delle attività preistruttorie del 2, 5 e 9 maggio 2023, a seguito dei quali è stata accertata la presunta violazione dell’articolo 9, comma 1, del Decreto dignità sulla piattaforma di condivisione di video “Facebook”;

VISTA la relazione (prot. n. 127279 del 11 maggio 2023) del coordinatore del gruppo di lavoro istituito con determina n. 17/22/SG sugli esiti degli accertamenti svolti e, in particolare, i rilievi effettuati sulla pagina denominata “Assopoker” (https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0C1Fprz27);

VISTA la delibera n. 331/23/CONS del 20 dicembre 2023, recante “*Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Meta Platforms Ireland per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018,*

n. 87 convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96 (cd. decreto dignità) contestazione n. 7/23/DSDI – proc. 23/FDG”;

VISTA la nota del 25 agosto 2023 (prot. n. 216664) con la quale la società Meta Platforms Ireland ha trasmesso, in risposta alla richiesta di informazioni del 21 luglio 2023 (prot. n. 195813), gli elementi identificativi dei vari *content creators*, tra cui il predetto profilo “Assopoker”;

VISTE le note del 10 maggio 2023 (ns. prot. n. 0124785), 15 maggio 2023 (ns. prot. n. 0129479), 7 agosto 2023 (ns. prot. n. 0209885), 19 ottobre 2023 (ns. prot. n. 0268048) con le quali la scrivente Direzione ha chiesto al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza di individuare presso le piattaforme *online* “Instagram”, “Facebook”, “YouTube”, “Twitch”, “X” e “TikTok”, i soggetti titolari degli account/canali (cd. *content creators*) ivi identificati, attraverso i quali sono stati diffusi contenuti in presunta violazione dell’articolo 9 del Decreto dignità;

VISTA la nota prot. 1603 del 3 gennaio 2024, come integrata dalla nota prot. n. 87420 del 22 marzo 2024, con la quale il predetto Nucleo Speciale ha trasmesso gli elenchi dei soggetti identificati quali *content creators* presso le piattaforme digitali sopra richiamate e dai quali è emerso, per quanto qui d’interesse, che *l’Account Facebook “Assopoker”* (URL: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0C1Fprz27) risulta essere gestito dalla ditta Individuale *omissis*, P.I. n. *omissis* con sede in via *omissis*, pec: *omissis*;

VISTO l’atto di contestazione n. 14/24/DSDI del 26 marzo 2024, recante “*Contestazione alla ditta Individuale Omissis per la presunta violazione del divieto sancito dall’art. 9, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2018 n. 87*”, notificato in pari data;

VISTE le memorie difensive del 17 aprile 24 (prot. n. 109915);

VISTO il verbale di audizione del 24 maggio 2024;

VISTA la risposta fornita dalla società alla richiesta di informazioni del 17 luglio 2024 (prot. n. 197590) relativamente al “*valore della sponsorizzazione o della pubblicità*”, pervenuta con nota del 25 luglio 2024 (prot. n. 207121);

VISTO il parere del Servizio giuridico del 26 agosto 2024 (prot. n. 223340) reso ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del Regolamento sanzioni, in riscontro alla richiesta formulata in data 9 luglio 2024 (prot. n. 190168).

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto, attività preistruttoria e contestazione

Nel periodo dal 2 agosto 2022 al 2 maggio 2023 sono pervenute diverse segnalazioni all'Autorità nelle quali venivano denunciate presunte violazioni dell'art. 9 del decreto dignità effettuate attraverso diverse piattaforme per la condivisione di video quali "TikTok", "Youtube", "Instagram", "Facebook" e "Twitch", mediante diversi *account*, per quanto qui d'interesse, riconducibili al profilo Facebook "Assopoker".

In particolare, a valle delle attività preistruttorie condotte nell'ambito del gruppo di lavoro istituito con determina n. 17/22/SG sulla sopra richiamata piattaforma di condivisione video, è stato avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Meta Platforms Limited per le violazioni commesse da diversi *content creator* tramite un elevatissimo numero di video diffusi presso i rispettivi canali, conclusosi con l'adozione della delibera n. 331/23/CONS del 20 dicembre 2023.

Per quanto qui di interesse, dai diversi verbali di chiusura del 2, 5 e 9 maggio 2023 e dalla relativa relazione del coordinatore del gruppo di lavoro istituito con determina n. 17/22/SG sugli esiti degli accertamenti svolti dell'11 maggio 2023 è emersa la violazione del divieto da parte del profilo Facebook "Assopoker".

In considerazione del fatto che l'articolo 9 del Decreto Dignità individua, al comma 2, una pluralità di soggetti (*"committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività"*) tutti parimenti responsabili non in solido degli illeciti in parola, ha chiesto con nota del 21 luglio 2023 (prot. n. 195813) alla società Meta Platforms Ireland di voler trasmettere gli elementi identificativi dei vari *content creators*, nonché ogni ulteriore informazione al fine di poter individuare compiutamente tali soggetti, per i seguiti di competenza ai sensi del citato articolo 9, tra cui il predetto profilo "Assopoker";

Con nota del 25 agosto 2023 (prot. n. 216664) la predetta società ha trasmesso le informazioni richieste.

Pertanto, l'Autorità ha inoltrato tali informazioni al Nucleo Speciale Beni e Servizi (Gruppo Radiodiffusione Editoria) della Guardia di Finanza, al fine di svolgere le conseguenti indagini, eventualmente anche attraverso ispezioni, volte all'esatta individuazione dei predetti *content creator* presso la piattaforma YouTube.

Parimenti, per completezza si rappresenta che sono state, altresì, trasmesse alla Guardia di Finanza anche le ulteriori informazioni relative ad altri procedimenti sanzionatori relativi ad altre piattaforme di condivisione di video (10 maggio 2023 (prot. n. 124785, 15 maggio 2023 prot. n. 0129479, 7 agosto 2023 prot. n. 0209885, 19 ottobre 2023 prot. n. 0268048).

Con nota prot. 1603 del 3 gennaio 2024, successivamente integrata con nota del 22 marzo 2024 (prot. n. 87420), il predetto Nucleo Speciale ha trasmesso gli elenchi dei soggetti identificati quali *content creators* presso le piattaforme digitali sopra richiamate e dai quali è emerso che l'*account* Facebook "Assopoker" (https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0C1Fprz27) risulta essere gestito dalla ditta Individuale *omissis*, P.I. n. *omissis* con sede in via *omissis*, pec: *omissis*.

Pertanto, in esito alla descritta attività pre-istruttoria è stato adottato in data 28 marzo 2024, notificato in pari data, l'atto di Contestazione n. 14/24/DSDI – PROC. 51/BL, nei confronti della ditta Individuale *omissis*, P.I. n. *omissis* con sede in via *omissis*, pec:

omissis, per la presunta violazione dell'articolo 9 del Decreto dignità mediante una condotta, quale titolare dell'account Facebook "Assopoker" (https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0C1Fprz27).

In particolare, dall'*account* accessibile sulla piattaforma sopra identificata, come emerso dal verbale di accertamento, è stata rilevata la presunta violazione dell'articolo 9 del Decreto Dignità mediante la diffusione di contenuti aventi ad oggetto la promozione di giochi con vincite in denaro.

2. Deduzioni difensive e informazioni fornite dalla parte

In data 17 aprile 2024 (prot. n. 0109915) la ditta individuale *Omissis* ha presentato le proprie argomentazioni difensive, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento nelle quali si afferma che *"l'attività contestata non risulta invero violativa della normativa, non ravvisandosi una promozione del gioco, né tantomeno un incitamento ovvero esaltazione dello stesso, ma esclusivamente un adempimento contrattuale con diversi operatori del gioco legale"* di seguito riportate sinteticamente:

- quello che l'atto di contestazione chiama "Account Assopoker", in realtà è una semplice pagina Facebook, che non è gestita, né in alcun modo riconducibile - anche e soprattutto in termini di responsabilità - alla ditta *omissis*, che svolge attività di e-commerce di libri da cucina (cfr. Visura camerale allegata). Tale ditta, pertanto, risulta completamente estranea all'addebito di responsabilità ed alla correlativa sanzione, contestati da codesto Ufficio, con riferimento ai contenuti del messaggio veicolato tramite il predetto account;
- la pagina in questione è, invece, gestita da *omissis*, che è soggetto operante nel campo dell'editoria online e dell'informazione legate anche al mondo del poker online. Il signor *omissis*, al di fuori dell'attività svolta per il tramite della sua ditta individuale *omissis*, è anche un dipendente della predetta società che - quando opera per conto di *omissis* - lo fa ovviamente in nome e per conto di quest'ultima e nel suo esclusivo interesse;
- va rammentato che, in conformità a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 9 del D.L. 87/2018, come convertito, *"l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria"*;
- i soggetti chiamati a rispondere, con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, alle pretese violazioni del Decreto Dignità sono, quindi, tassativamente individuati dalla norma nel committente; proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione; organizzatore della manifestazione, evento o attività. Le Linee guida redatte sul tema da Codesta Autorità hanno, poi, fornito una definizione di ciascuna delle categorie di responsabili individuata dalla

norma. Alla luce delle indicazioni fornite la ditta non rientra affatto in alcuna delle categorie sopra rappresentate. Ne consegue l'errore di individuazione del soggetto ritenuto responsabile che inficia l'atto di contestazione inviato alla ditta *omissis*, non essendo quest'ultima riconducibile ad alcuna delle categorie di soggetti previste dal Decreto Dignità ritenuta passibile di sanzione amministrativa per la violazione del divieto di pubblicità dei giochi in denaro;

- in conclusione, ed in base a tutte le considerazioni che precedono, la ditta *omissis* non ravvisa la sussistenza di alcuna condotta rilevante ad essa riconducibile per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei suoi confronti *“in relazione alla disposizione normativa contenuta nell'art. 9, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96”* e chiede, pertanto, l'archiviazione del procedimento (rif. CONT. N. 14/24/DSDI-PROC.51/BL), per non essere titolare e/o gestore del canale/Account/pagina FB “Assopoker”, né conseguentemente responsabile della diffusione di collegamenti ipertestuali e contenuti editoriali finalizzati a promuovere e/o pubblicizzare attività di gioco e scommesse online con vincite in denaro.

3. Risultanze istruttorie e valutazioni dell'Autorità

Con riferimento alle argomentazioni svolte dalla parte relative all'asserita liceità delle condotte oggetto di contestazione, appare opportuno procedere, in via preliminare, ad una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento allo scopo di chiarire quali siano le condotte che il legislatore considera illecite.

3.1. Considerazioni generali sulla applicazione dell'art. 9, co. 1, D.L. n. 87/2018 e delle Linee Guida e normativa comunitaria

L'articolo 9 del decreto Dignità prescrive che *“al fine di un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media [...]”*.

La norma si pone come obiettivo generale il contrasto al fenomeno della ludopatia introducendo, a tal fine, un divieto assoluto di diffusione su qualunque mezzo di *“qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta”* afferente a giochi con vincite in denaro *“comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana*

e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media” (enfasi aggiunta).

Il successivo comma 2 del richiamato articolo, al fine di rafforzare la portata dissuasiva della sanzione che assiste il divieto sancito al primo comma, ha previsto che siano responsabili dell’illecito i seguenti soggetti: (1) “*committente*”, (2.1) “*proprietario del mezzo o del sito di diffusione*”, (2.2) “*proprietario del mezzo o del sito di destinazione*” e (3) “*organizzatore della manifestazione, evento o attività*”.

Si tratta quindi di un divieto generale in capo ad una pluralità di soggetti tutti egualmente responsabili.

Invero, la *ratio* del divieto ivi contenuto risiede nel dichiarato intento di contrastare il fenomeno della ludopatia, (qualificato oggi come “*disturbo da gioco d’azzardo*”, c.d. DGA, ai sensi dell’articolo 9, comma 1-*bis* del Decreto dignità) e di rafforzare la tutela del consumatore/giocatore, con particolare riferimento alle categorie vulnerabili. Ne consegue che l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della norma sono ampi.

Quanto all’ambito oggettivo, la normativa in parola riguarda sia la pubblicità diretta che quella indiretta su tutti i mezzi comunque realizzata (tv, radio, giornali, internet, *social network*, cartellonistica stradale etc.).

Quanto all’ambito soggettivo, vengono identificati tra i destinatari della previsione tutti i soggetti coinvolti nella filiera: “*committente*”, “*proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione*” e “*l’organizzatore dell’evento*”.

Al fine di coordinare le nuove previsioni introdotte dal decreto Dignità con l’articolata disciplina di settore previgente, non incisa dall’intervento legislativo, e con i principi costituzionali e dell’Unione europea, l’Autorità, con la delibera n. 132/19/CONS, ha adottato delle specifiche Linee Guida. Segnatamente, le Linee Guida forniscono chiarimenti interpretativi in ordine agli ambiti di applicazione oggettivo, soggettivo e territoriale dell’art. 9 del Decreto dignità.

Relativamente all’oggetto del divieto, viene chiarito che è vietata la pubblicità di scommesse e giochi con vincite in denaro da intendersi come “ogni forma di comunicazione diffusa dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, al fine di indurre il destinatario ad acquistare il prodotto o servizio offerto (c.d. *call to action*)” (par. 3.1, lett. c delle Linee Guida, enfasi aggiunta).

Inoltre, con riguardo all’irrogazione della sanzione, trova applicazione la legge n. 689/81, espressamente richiamata dalla norma.

Come evidenziato, l'articolo 9 del Decreto dignità punisce il committente, il proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e l'organizzatore della manifestazione, evento o attività responsabili, come previsto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 689/81, della propria azione od omissione *“cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”*.

Per quel che concerne l'autore della violazione, non rileva se questi sia o possa essere *“consapevole”* dell'illiceità del messaggio pubblicitario con la conseguenza che, ai fini della relativa imputazione, la colpa si presume.

Secondo costante giurisprudenza, incombe infatti sull'esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa in vigore (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 aprile 2005, n. 8537 *“[...] il destinatario di uno specifico divieto configurante un illecito amministrativo sanzionato dalla legge, non può, delegando a terzi l'osservanza dell'obbligo a lui imposto, trasferire responsabilità in ordine a previsioni di interesse pubblico che trascendono, in quanto tali, la tutela di privati interessi [...]”*).

In questo senso, il legislatore italiano, nell'introdurre una disciplina nazionale a tutela della salute pubblica e del consumatore con il dichiarato obiettivo di contrastare la dipendenza dal gioco d'azzardo, ha previsto, come detto, un divieto generale di qualsiasi forma di pubblicità, comunque effettuata e una conseguente responsabilità oggettiva in capo a soggetti diversi come sopra riportati.

Il legislatore italiano ha introdotto un divieto assoluto che non offre margini di discrezionalità. Tale conclusione appare viepiù rafforzata dal fatto che non c'è una normativa di rango eurounionale vincolante in materia di *gambling*.

3.2. Sull'identificazione della ditta individuale omissis

In merito a quanto eccepito circa l'errata identificazione del presunto *creator* dei contenuti oggetto del presente procedimento, si osserva che, come anticipato, l'identificazione dello stesso è stata fornita dalla piattaforma Facebook, in seno ad altro procedimento conclusosi con l'adozione della delibera n. 331/23/CONS e riscontrata dalla Guardia di finanza nelle richiamate note del 3 gennaio e del 22 marzo 2024.

Relativamente, poi, a quanto rilevato circa il fatto che l'attività di promozione è stata effettuata in nome e per conto della società Publipoker s.r.l., si osserva, come già sottolineato, che la piattaforma e la Guardia di finanza hanno identificato il sig. *omissis* come autore della pagina Facebook Assopoker. Pertanto, è in capo a tale soggetto che si configura l'illecito in oggetto.

Relativamente alla specifica qualificazione del *content creator* alla luce dei diversi soggetti individuati dall'articolo 9, comma 2 del Decreto Dignità, si osserva che l'autore di un contenuto diffuso presso una pagina social, come nel caso in oggetto, corrisponde all'autore dell'illecito. Come infatti indicato dalle linee guida di Agcom quest'ultimo soggetto è colui il quale *“ha la possibilità di incidere sul contenuto o la diffusione del messaggio pubblicitario”*.

Tale conclusione risulta avvalorata dal parere reso dal Servizio giuridico in data 26 agosto 2024 (prot. 223340) in cui è stato osservato che *«in relazione ad un determinato fatto (sul piano oggettivo e soggettivo) non può che esservi un unico responsabile e che, come già osservato supra, tale responsabile deve essere ascrivibile ad una delle categorie soggettive indicate dalla legge. Ne consegue che la scissione soggettiva prospettata fra la società che avrebbe richiesto il post (in tesi “soc. Publipoker”) e colui che avrebbe “materialmente effettuato” la richiesta di sponsorizzazione “in nome e per conto” della medesima società non appare ammissibile.*

*Come già evidenziato, l'articolo 9 del decreto dignità punisce il committente, il proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e l'organizzatore della manifestazione, evento o attività responsabili., sicché, ad esempio, una volta individuato il “responsabile” dell'illecito nella figura del **titolare del sito/canale/account**, ciò che rileva è l'individuazione del soggetto che ne risponde sul piano giuridico a tale titolo e ha tratto vantaggio dalla pubblicità illecita, non potendosi operare altri distinguo fra l'autore materiale e/o il “titolare” medesimo. Altrettanto dicasi per il “committente” della pubblicità vietata.*

Com'è noto (e precisato in tutte le delibere sanzionatorie fin qui adottate), infatti, incombe sull' esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa in vigore (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 aprile 2005, n. 8537 “[...] il destinatario di uno specifico divieto configurante un illecito amministrativo sanzionato dalla legge, non può, delegando a terzi l'osservanza dell'obbligo a lui imposto, trasferire responsabilità in ordine a previsioni di interesse pubblico che trascendono, in quanto tali, la tutela di privati interessi [...]).».

3.3. Sul valore della pubblicità

Per quanto concerne l'analisi del valore economico degli illeciti rilevati, ai sensi del richiamato articolo 9 del Decreto dignità per la violazione del divieto in parola è prevista l'irrogazione di una sanzione commisurata al valore della pubblicità, in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

Più in particolare, ai sensi del comma 2 del predetto articolo 9 *“l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione,*

evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000".

Pertanto, per poter determinare il valore della sanzione da irrogare è necessario conoscere, ove presente e/o disponibile, il valore economico della sponsorizzazione o della pubblicità.

A tal fine, l'Autorità ha inviato una specificata richiesta (prot. n. 197590 del 17 luglio 2024) alla ditta Individuale *omissis*, con la quale è stato chiesto di indicare, per l'account Facebook "*Assopoker*" (https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0C1Fprz27) ogni tipo di ricavo da pubblicità diretta o indiretta (ivi inclusi i ricavi da abbonamento al canale, pubblicità di annunci in stream, video discovery, annunci outstream e annunci bumper) sia lordi che netti, inclusa le quote riversata a codesta Ditta Individuale derivanti da eventuali rapporti contrattuali con la predette piattaforme, e/o con inserzionisti pubblicitari, concessionari di giochi etc..

La parte con nota del 29 luglio 2024 (prot. n. 207721) ha osservato che "*Il Sig. omissis, quindi, nella qualità per cui in questa sede è stato chiamato a rispondere (quale titolare della ditta omissis), ma anche in quella di semplice dipendente della omissis non è nel ruolo di poter fornire tutte le fatture pagate da omissis in relazione alla pagina "Assopoker" né qualsivoglia altra eventuale documentazione e/o indicazione su possibili ulteriori tipi di ricavi, trattandosi di una richiesta che andrebbe eventualmente rivolta nei riguardi del distinto soggetto omissis*".

Trattandosi, in ogni caso della promozione dell'attività svolta dalla pagina Facebook in oggetto per il tramite del servizio di sponsorizzazione a pagamento messo a disposizione da parte di Meta, ne discende che il 20% del valore della sponsorizzazione realizzata (pari a euro 816,20) dalla ditta Individuale *omissis*, tramite l'account Facebook, è in ogni caso inferiore alla soglia di 50.000 euro prevista dall'articolo 9, comma 2, del Decreto Dignità.

3.4 Sulla determinazione della sanzione

Confermata l'intervenuta violazione del divieto, nei termini sopra descritti, quanto alla determinazione della sanzione si svolgono le seguenti considerazioni.

Per quel che concerne le condotte illecite commesse attraverso la pagina Facebook in oggetto si osserva che anche alla luce di quanto dichiarato e prodotto dalla parte circa la sponsorizzazione e il relativo pagamento di post in violazione dell'articolo 9 del decreto dignità si ritiene di poter configurare un'unica violazione con conseguente applicazione di una sanzione amministrativa pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

CONSIDERATO che nel procedimento sono stati acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio;

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell'atto contestazione n. 14/24/DSDI per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 9, comma 1, del decreto dignità limitatamente alle violazioni commesse attraverso la pagina Facebook "Assopoker";

ACCERTATO che l'Impresa non ha inteso accedere all'istituto del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa previsto dall'art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge 18 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 "[...] l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000";

RILEVATO che il 20% del valore della sponsorizzazione ottenuta dalla diffusione dei video presso l'account Facebook "Assopoker" risulta inferiore a 50.000 (cinquantamila/00).

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto dignità, la sanzione irrogabile per la violazione in oggetto è pertanto pari ad euro 50.000 (cinquantamila/00).

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura di euro 50.000,00 (cinquantamila) e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La gravità della violazione posta in essere dalla parte deve ritenersi di entità lieve tenuto conto che si tratta di un solo post sponsorizzato a pagamento.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La parte, a seguito della ricezione dell'atto di contestazione, risulta non aver più sponsorizzato ulteriori post presso la pagina Facebook oggetto di contestazione.

C. Personalità dell'agente

La parte ha inteso sponsorizzare un contenuto a pagamento in violazione dell'articolo 9 del Decreto dignità.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, dagli elementi acquisiti in istruttoria, trattandosi di una ditta individuale per la quale non sussiste obbligo di redazione di bilancio depositato presso la banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, non risulta possibile stabilire la dimensione economica della stessa

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 14/24/DSDI nella misura corrispondente ad euro 50.000,00 (cinquantamila,00) per la violazione riscontrata presso l'account Facebook "Assopoker";

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla ditta Individuale *omissis*, P.I. n. *omissis* con sede in via *omissis*, pec: *omissis*, quale titolare del canale sopra descritto,

- di pagare la sanzione amministrativa di euro 50.000,00 (cinquantamila), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con la legge 9 agosto 2018, n. 96;
- di non caricare sulla piattaforma Facebook nuovi contenuti identici o equivalenti a quelli sopra identificati e descritti i cui contenuti siano in violazione del divieto sancito dall'art. 9 del Decreto;
- di rimuovere dalla piattaforma Facebook eventuali contenuti ivi presenti che siano in violazione del divieto sancito dall'art. 9 del Decreto, qualora la Ditta Individuale non vi abbia già provveduto, ancora disponibili, entro e non oltre sette giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, e di darne comunicazione all'Autorità entro 10 giorni dall'avvenuta rimozione all'indirizzo di posta certificata agcom@cert.agcom.it

INGIUNGE

alla citata parte di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 319/24/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81.

La citata Ditta Individuale ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente delibera, mediante istanza motivata da presentare al protocollo generale dell’Autorità attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo agcom@cert.agcom.it, secondo le modalità previste dall’Allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”. L’istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 319/24/CONS*”.

DIFFIDA

la medesima Ditta Individuale dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione delle disposizioni richiamate.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 11 settembre 2024

IL PRESIDENTE

Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE

Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giulietta Gamba